



COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **9** del **11-03-2019**

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **20:45**, presso la Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

Fumagalli Rosaura	P	BRENNA ANGELO	P
GIUSSANI GUGLIELMO	P	FERRANTE SABRINA TILDE	P
COLZANI LORENZO	P	AMATI PAOLO GIUSEPPE	P
CARRINO ANTONIO	P	FUMAGALLI ANDREA	A
GIUSSANI MARIA CRISTINA	P	VALNEGRI MARIA LUISA	P
RIGAMONTI VERA	P	PURICELLI SAMANTA	P
COSSETTA MARCO	P		

Assessore esterno:

POLETTI LAURA VIRGINIA	P
-------------------------------	----------

Assiste il **Segretario Comunale Del Giacomo Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Fumagalli Rosaura** assume la Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Carrino che illustra la proposta di deliberazione specificando le aliquote mantenute e riconfermate;

Il Consigliere Amati afferma che il suo può essere solo un giudizio parziale in quanto ci si poteva auspicare un tentativo di ridurre le aliquote o proporre forme di incentivi, preannunciando così l'astensione del gruppo;

L'Assessore Carrino nel preannunciare che il bilancio sarà portato all'esame del Consiglio Comunale il giorno 27 o 31 marzo, fa presente che il bilancio ormai in dirittura di arrivo ha un trend in diminuzione, si riscontrano forti riduzioni di entrate mentre le spese tendano ad espandersi e fa presente in Comune di Cassago vi è una riduzione delle tariffe, comunque mantenute che se riscontrate con i comuni vicini risultano essere più basse;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Con voti 7 (sette) favorevoli e 5 (cinque) astenuti (Paolo Giuseppe Amati, Marialuisa Valnegri, Samanta Puricelli, Lorenzo Colzani e Marco Cossetta) resi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e nessuno contrario;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Con voti 7 (sette) favorevoli e 5 (cinque) astenuti (Paolo Giuseppe Amati, Marialuisa Valnegri, Samanta Puricelli, Lorenzo Colzani e Marco Cossetta) resi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e nessuno contrario, il Consiglio Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta propria municipale "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015):

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare l'Imposta Unica Comunale, ed in particolare per la componente IMU le novità sono le seguenti:

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- esenzione dall'IMU per i terreni agricoli nei comuni classificati come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione PD l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate) di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%;
- con decorrenza 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (c.d. "imbullonati"), censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- esenzione dall'IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

DATO ATTO che le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono di carattere obbligatorio, ovvero applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

VISTA la Legge della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 1092, che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che il comma 1092 di cui sopra ha effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari; tale norma esplica i propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell'IMU e i criteri di assimilazione all'abitazione principale sono interamente acquisiti alla disciplina della Tasi;

ATTESO che per l'anno 2019 non è stato confermato il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), e confermato per gli anni 2017 e 2018 dalle rispettive Leggi di Bilancio;

VISTE le Risoluzioni del Ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF/2016 e n. 2/DF/2016 e le Faq dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI) in materia di IMU/TASI, dalle quali si evincono in particolare i seguenti chiarimenti ed interpretazioni in tema di immobili concessi in comodato:

- *nel caso in cui il Comune nell'anno 2015 non aveva disposto l'assimilazione all'abitazione principale, ma aveva previsto un'aliquota agevolata, questa continuerà ad applicarsi con le regole comunali e si cumulerà con l'agevolazione statale, limitatamente ai casi che rispettano le condizioni previste dal comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;*
- *se il Comune ha subordinato l'utilizzo dell'aliquota agevolata, ad esempio, alla presentazione di una comunicazione a pena di decadenza, questa continuerà ad essere presentata;*
- *all'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015 per immobile debba intendersi solo l'unità immobiliare abitativa;*
- *le pertinenze delle abitazioni date in comodato beneficiano delle stesse agevolazioni e degli stessi limiti previsti per le pertinenze delle abitazioni principali, ovvero un solo C/6, C/2 e C/7;*

- *l'agevolazione per i comodati di riduzione del 50% della base imponibile è subordinata non solo alla registrazione del contratto di comodato ma anche alla condizione che il comodatario abbia la residenza e la dimora abituale nell'immobile ricevuto in comodato, pertanto la stessa decorre non dalla data di registrazione ma dalla data del contratto di comodato, comprovata dalla residenza anagrafica;*

DATO ATTO che, pertanto, anche per l'anno 2019, i terreni agricoli siti nel Comune di Cassago Brianza sono esenti dall'IMU, in quanto il Comune è classificato come "totalmente delimitato" nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

VISTE le tipologie di esenzioni dall'IMU di cui all'art. 13 del DL 06/11/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 24/04/2014;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/02/2018, con la quale sono state determinate le aliquote dell'IMU per l'anno 2018;

RILEVATO che

- il Comune di Cassago Brianza nell'anno 2015 in tema di comodati non ha disposto l'assimilazione all'abitazione principale (*abrogata ex lege*) ma ha deliberato un'aliquota agevolata per gli immobili rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 concessi gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta e utilizzati da questi ultimi quale abitazione principale, oltre ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, dietro presentazione di apposita autocertificazione;
- per gli anni 2016, 2017 e 2018 il Comune non ha potuto "revocare" tale agevolazione già concessa, perché in tal modo avrebbe disposto, anche se non con riferimento alla generalità dei contribuenti, un aumento delle aliquote, vietato dalle rispettive Leggi di Bilancio;
- per l'anno 2019, pur non essendo stato confermato il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, l'Amministrazione Comunale intende mantenere l'agevolazione in tema di comodati di cui ai punti precedenti;
- pertanto, vi saranno casi di cumulo tra l'agevolazione comunale (aliquota agevolata) e quella statale (riduzione del 50% della base imponibile), nel caso in cui siano rispettate sia le condizioni deliberate dal Comune che le condizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 e casi in cui si renderà applicabile la sola aliquota agevolata comunale;
- anche per l'anno 2019, per poter beneficiare dell'agevolazione comunale è obbligatoria la presentazione di apposita autocertificazione e per poter beneficiare dell'agevolazione statale è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; entrambi i moduli vanno presentati all'ufficio protocollo del Comune entro il termine ultimo del 30 giugno 2020;

RITENUTO di confermare, ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sopra citata, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2019:

- **ALIQUOTA 6,0 (seivirgolazero) per mille → abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7**
- **ALIQUOTA 6,3 (seivirgolatre) per mille → immobili rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, concesse gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta**
- **ALIQUOTA 8,9 (ottovirgolanove) per mille → altri immobili ed aree fabbricabili**

RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione di € 200,00 (duecento/00.=) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, di cui al comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come sostituiti dal comma 10 lett. e) e dal comma 14 lett. e) dell'art. 1 della L. 208/2015, ai sensi dei quali la condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote decorre dall'01/01 dell'anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell'anno medesimo. A tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente regolamento IUC ed al regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 32 del 29/9/2012 e smi e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 con decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

VISTI:

- il TUEL 267/2000;
- l'art. 52 del Dlgs 446/97 e smi in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- lo Statuto Comunale;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione delle Risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

DELIBERA

- 1) Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
- 2) Di dare atto che, dalla lettura combinata della normativa, delle risoluzioni ministeriali e delle faq IFEL sopra citate, si evince quanto segue:
 - il Comune di Cassago Brianza nell'anno 2015 in tema di comodati non ha disposto l'assimilazione all'abitazione principale (*abrogata ex lege*) ma ha deliberato un'aliquota agevolata per gli immobili rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 concessi gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta e utilizzati da questi ultimi quale abitazione principale, oltre ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, dietro presentazione di apposita autocertificazione;
 - per gli anni 2016, 2017 e 2018 il Comune non ha potuto "revocare" tale agevolazione già concessa, perché in tal modo avrebbe disposto, anche se non con riferimento alla generalità dei contribuenti, un aumento delle aliquote, vietato dalle rispettive Leggi di Bilancio;
 - per l'anno 2019, pur non essendo stato confermato il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, l'Amministrazione Comunale intende mantenere l'agevolazione in tema di comodati di cui ai punti precedenti;
 - pertanto, vi saranno casi di cumulo tra l'agevolazione comunale (aliquota agevolata) e quella statale (riduzione del 50% della base imponibile), nel caso in cui siano rispettate sia le condizioni deliberate dal Comune che le condizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 e casi in cui si renderà applicabile la sola aliquota agevolata comunale;
 - anche per l'anno 2019, per poter beneficiare dell'agevolazione comunale è obbligatoria la presentazione di apposita autocertificazione e per poter beneficiare dell'agevolazione statale è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; entrambi i moduli vanno presentati all'ufficio protocollo del Comune entro il termine ultimo del 30 giugno 2020;
- 3) Di confermare, ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sopra citata, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019:
 - **ALIQUOTA 6,0 (seivirgolazero) per mille → abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7**
 - **ALIQUOTA 6,3 (seivirgolatre) per mille → immobili rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, concesse gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta**
 - **ALIQUOTA 8,9 (ottovirgolanove) per mille → altri immobili ed aree fabbricabili**
- 4) Di confermare la detrazione di € 200,00 (duecento/00.=) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, di cui al comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011;
- 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- 6) Di dare atto che, anche per l'anno 2019, i terreni agricoli siti nel Comune di Cassago Brianza sono esenti dall'IMU, in quanto il Comune è classificato come "totalmente delimitato" nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- 7) Di dare atto che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente regolamento IUC ed al regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 32 del 29/9/2012 e s.m.i. e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- 8) Di confermare quanto stabilito nei provvedimenti adottati in precedenza che non risultino in contrasto con la presente deliberazione;
- 9) Di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) Di demandare al Responsabile del Settore 1 Gestione delle Risorse finanziarie e personale l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto.



COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

Provincia di Lecco

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 **Favorevole**

Cassago Brianza, 04-03-2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rigamonti Luca

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000 **Favorevole**

Cassago Brianza, 04-03-2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rigamonti Luca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Fumagalli Rosaura

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GIUSSANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Del Giacomo Vincenzo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Comune il giorno **20-03-2019** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE
F.to PATRIZIA CERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Del Giacomo Vincenzo**

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data **11-03-2019** in quanto:

sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, **11-03-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Del Giacomo Vincenzo**